




PIANO DI GESTIONE E RELATIVI STRUMENTI ATTUATI DELLA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (IT 7110128) (versante laziale)" E DEI SIC "LAGO SECCO ED AGRO NERO (IT 6020002)" E "AREA SOMMITALE DEI MONTI DELLA LAGA (IT 6020025)"



Programma di sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 323 Az. a) Tutela e riqualificazione delle risorse naturali – Tipologia 1



ALLEGATO 15. DISCIPLINARE PER LE ATTIVITA' TURISTICHE NELLA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (VERSANTE LAZIALE)" (IT7110128) – SETTEMBRE 2013

Beneficiario:



(Mandataria)



(Mandante)



(Mandante)

**DISCIPLINARE PER LE ATTIVITA' TURISTICHE NELLA ZPS
"PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (VERSANTE LAZIALE)" (IT7110128)**

PREMESSO CHE

- l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha la responsabilità verso l'intera comunità nazionale, europea e mondiale, della conservazione, per le generazioni presenti e future, del territorio, dell'ambiente, degli ecosistemi e del paesaggio del territorio del Parco atteso il loro elevato contenuto di biodiversità, valore ecologico, scientifico, storico e culturale;
- l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha adottato il "*Regolamento delle attività alpinistiche nel territorio del Parco*" e "*Regolamento per le attività di campeggio nel Parco*";
- si rimanda ai suddetti regolamenti per quanto riguarda le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza, i riferimenti normativi, la definizione delle attività alpinistiche, finalità e principi;
- l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha la responsabilità di assicurare nel territorio il rispetto delle finalità di tutela e gestione dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 in relazione ai seguenti riferimenti normativi:
 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
 - Direttiva 79/409/CEE, recepita tramite Legge 157/92;
 - Direttiva 92/43/CEE, recepita tramite il D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03;
 - Legge Quadro per l'Ordinamento della professione di Guida Alpina n. 6 del 2 gennaio 1989.
 - Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e s.m.;
 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, «Legge quadro sulle aree protette»;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
 - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
 - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lazio) 16 dicembre 2011, n. 612 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione

integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n.363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2008, n.928”;

- l’Ente Parco ha redatto su mandato della Regione Lazio il Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale)” (IT7110128) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) “Lago Secco e Agro Nero (IT6020002)” E “Area sommitale del Monti della Laga” (IT6020025)” in essa compresi;
- La ZPS “Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale)” (IT7110128) in riferimento alle tipologie di cui all’art 4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m. è stata assegnata dalla DGR 612/2011 alle seguenti tipologie AAMM = ambienti aperti delle montagne mediterranee; AFMM = ambienti forestali delle montagne mediterranee, AA = ambienti agricoli, per le quali la DGR citata prevede specifici divieti, obblighi, incentivi;
- i Piani di Gestione hanno identificato un insieme coerente di misure di conservazione per assicurare il recupero e la tutela degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario che prevedono anche una regolamentazione delle attività alpinistiche e di fruizione;
- per quanto non espressamente specificato nel presente disciplinare si rimanda al “Regolamento delle attività alpinistiche nel territorio del Parco” e al “Regolamento per le attività di campeggio nel Parco”.

Art 1: oggetto del disciplinare

1. L’oggetto del presente disciplinare è quello di dettagliare la regolamentazione delle attività contenuta nel “Regolamento delle attività alpinistiche nel territorio del Parco” e nel “Regolamento per le attività di campeggio nel Parco” esplicitandone i contenuti rispetto alle esigenze di tutela degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario presenti nel versante laziale del Parco;
2. Nel rispetto dei suddetti regolamenti si deve tenere conto di quanto riportato in questo disciplinare che esplicita aspetti riguardanti la vulnerabilità e la sensibilità di habitat e specie di interesse comunitario;
3. Il disciplinare ha funzione informativa, oltre che regolamentare, anche per evitare comportamenti inconsapevoli dannosi per gli habitat e per le specie di interesse comunitario.

Art. 2: arrampicata sportiva e bouldering

1. Qualora nel corso delle attività si riscontri la vicinanza di uccelli da preda con comportamento di allarme è obbligatorio sospendere l’attività ed allontanarsi dall’area in breve tempo;
2. Le nuove vie di arrampicata potranno essere tracciate esclusivamente previa autorizzazione dell’Ente Parco;
3. nelle aree di Fosso di Selva Grande e di Monte l’Inversaturo le attività di arrampicata sono vietate nel periodo 1 gennaio – 31 luglio.

Art. 3: attività di torrentismo e canyoning

1. Le attività di canyoning sono vietate nel Fosso di Selva Grande e nel Fosso dell’Ortanza nel periodo 1 gennaio – 31 luglio.

Art. 4: sorvolo

1. E’ vietato il sorvolo della ZPS mediante elicottero, deltaplano, parapendio e con qualsiasi altro mezzo di aereo.

2. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico e di sicurezza.
3. Eventuali deroghe previa richiesta specifica all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che provvederà a inoltrarle alla competente struttura della Regione Lazio e possono essere rilasciate se le pareti non siano interessate dalla presenza di specie di interesse comunitario.

Art. 5: divieti generali

1. è vietato rimuovere o spostare massi o pietre poggiate sul terreno o parzialmente interrati;
2. è vietato accendere fuochi in grotte o cavità;
3. è vietato versare qualsiasi genere di liquido in pozze, fontanili, abbeveratoi, corsi d'acqua e corpi idrici in genere o sul terreno;
4. è vietato calpestare, danneggiare e percorrere i seguenti habitat naturali: pozze d'acqua, stagni e piccoli ambienti umidi, pulvini prostrati di ginepro;
5. è vietato l'accesso agli animali da compagnia, anche tenuti al guinzaglio.

Art. 6: interdizioni

1. L'Ente Parco può interdire, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, la frequentazione di alcune particolari aree per esigenze legate alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, provvedendo conseguentemente, anche alla chiusura di sentieri, piste e vie di arrampicata esistenti.
2. L'Ente Parco può rimuovere vie di arrampicata da pareti sensibili per la presenza di avifauna di interesse comunitario.

Art. 7: segnalazioni di avvistamenti

Eventuali rinvenimenti e/o avvistamenti di esemplari vivi o morti delle specie animali di seguito elencate vanno tempestivamente segnalati all'Ente Parco l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: Lupo (*Canis lupus*), Orso (*Ursus arctos*), Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), Rana temporaria (*Rana temporaria*), Tritone alpestre (*Mesotriton alpestris*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii*) Coturnice (*Alectoris gra*